Cassazione civile sez. II, 30/10/2020, n. 24041

## FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Il Condominio (OMISSIS), ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 647/2016 della Corte dâ??appello di Milano, depositata il 19/02/2016.

Resiste con controricorso B.M..

La Corte dâ??appello di Milano ha accolto il gravame avanzato da B.M. contro la decisione resa in primo grado dal Tribunale di Lodi il 23 febbraio 2012 e perciò ha annullato la Delib. assembleare approvata il 27 gennaio 2010 dal Condominio (OMISSIS). La Corte di Milano ha evidenziato come, a fronte di riunione dellâ??assemblea fissata in prima convocazione per il 26 gennaio 2010 ed in seconda convocazione per il 27 gennaio 2010, lâ??avviso ex art. 66 disp. att. c.c., era stato ricevuto dalla condomina B.M. soltanto in data 23 gennaio 2010, senza che rilevasse, al fine di escludere lâ??invalidità dellâ??impugnata Delibera, nÃ" il dedotto inadempimento di Poste Italiane incaricata del recapito, nÃ" la â??prova di resistenzaâ?• offerta dalla maggioranza comunque raggiunta.

La trattazione del ricorso Ã" stata fissata in Camera di consiglio, a norma dellâ??art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380 *bis*.1 c.p.c..

II. Il primo motivo del ricorso del Condominio (OMISSIS) deduce la violazione dellâ??art. 100 c.p.c., quanto al difetto di un interesse concreto ad agire per lâ??annullamento in capo alla condomina B.M., interesse diverso e qualificato rispetto a quello alla semplice rimozione della Delibera viziata. Si tratterrebbe, a dire del ricorrente, di una iniziativa processuale a fini emulativi.

Il secondo motivo di ricorso censura la violazione dellâ??art. 345 c.p.c., avendo la Corte dâ??appello dichiarato inammissibili i documenti prodotti dal Condominio appellato nel giudizio di secondo grado, trattandosi in realtà di delibere approvate dallâ??assemblea in data successiva alla chiusura della fase istruttoria svoltasi davanti al Tribunale e comprovanti il difetto di interesse della condomina B. a lamentare il riparto delle spese di gestione, sempre effettuato in base alla tabella â??supercondominialeâ??.

Il terzo motivo di ricorso deduce che, ai sensi dellâ??art. 66 disp. att. c.c. (nella formulazione antecedente alla Riforma entrata in vigore il 18 giugno 2013), lâ??avviso di convocazione dellâ??assemblea deve essere soltanto spedito nel termine fissato, e non anche recapitato. Nella specie, il ricorrente espone che alla condomina B. si procedeva a comunicare le convocazioni dellâ??assemblea mediante posta raccomandata in seguito a pregresso contenzioso tra le parti. Viene quindi richiamato il principio di scissione soggettiva degli effetti della

notificazione per il notificante ed il destinatario, sancito dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali.

III. Risulta logicamente preliminare lâ??esame del terzo rinvio, attenendo esso al giudizio di invaliditĂ della Delibera assembleare.

Il terzo motivo di ricorso Ã" inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto inerente alla tempestività della comunicazione dellâ??avviso di convocazione dellâ??assemblea condominiale in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e lâ??esame del motivo di ricorso non offre elementi per mutare tale orientamento, con conseguente inammissibilità ex art. 360 *bis* c.p.c., n. 1 (Cass. Sez. U., 21/03/2017 n. 7155).

Secondo consolidata interpretazione, infatti, lâ??art. 1136 c.c. e art. 66 disp. att. c.c., nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dalla L. n. 220 del 2012 (formulazione qui operante, dovendosi giudicare la validitĂ di una Delib. approvata il 27 gennaio 2010), ogni condomino ha il diritto di intervenire allâ??assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessitĂ che lâ??avviso di convocazione previsto dallâ??art. 66 disp. att. c.c., u.c., testo previgente, quale atto unilaterale recettizio, sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per lâ??adunanza, avendo riguardo alla riunione dellâ??assemblea in prima convocazione (Cass. Sez. 6 â?? 2, 26/09/2013, n. 22047; Cass. Sez. 2, 22/11/1985, n. 5769). Ne consegue che il mancato rispetto di tale termine di ricezione dellâ??avviso da parte dellâ??avente diritto costituisce motivo di annullamento della Delibera assembleare, ai sensi dellâ??art. 1137 c.c., come confermato dal testo ora vigente dellâ??art. 66 c.c., comma 3, introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220, il quale fa riferimento non solo allâ??omessa, ma anche alla tardiva o incompleta convocazione, specificando peraltro la legittimazione del solo condomino non ritualmente convocati ad agire per lâ??annullamento.

Essendo, dunque, necessario che lâ??avviso, in quanto atto unilaterale recettizio, sia non solo spedito ma anche ricevuto dal condomino destinatario almeno cinque giorni prima la data dellâ??adunanza in prima convocazione (come lascia intendere lâ??espressione â??*comunicato* â??, la quale evoca la regola di cui allâ??art. 1335 c.c., a differenza, ad esempio, di quanto si legge nellâ??art. 2479 *bis* c.c., per lâ??assemblea della s.r.l.: cfr. Cass. Sez. U, 14/10/2013, n. 23218), ai fini della prova dellâ??osservanza di tale termine dilatorio Ã" necessario che il condominio dimostri la data in cui esso Ã" pervenuto allâ??indirizzo del destinatario, con lâ??ulteriore conseguenza che, nellâ??ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per lâ??assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dellâ??avviso di giacenza del plico presso lâ??ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro (così Cass. Sez. 2, 06/10/2017, n. 23396). Eâ?? perciò corretta in diritto lâ??affermazione della Corte dâ??appello di Milano secondo cui, a fronte di riunione dellâ??assemblea fissata in prima convocazione per il 26 gennaio 2010, risultava tardivo

lâ??avviso ricevuto dalla condomina B.M. in data 23 gennaio 2010.

Nessuna consistenza pu $\tilde{A}^2$  riconoscersi alle considerazioni del ricorrente allorch $\tilde{A}$ " evoca, per la comunicazione della??avviso di convocazione alla??assemblea, la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, giacch $\tilde{A}$ " quella regola  $\tilde{A}$ " stata sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, e si estende, al pi $\tilde{A}^1$ , anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale (Cass. Sez. U, 09/12/2015, n. 24822).

III. Anche il primo motivo di ricorso Ã" inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto inerente allâ??interesse ad agire della condomina B. in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e lâ??esame del motivo di ricorso non offre elementi per mutare lâ??orientamento in questione, con conseguente inammissibilità ex art. 360 *bis* c.p.c., n. 1 (Cass. Sez. U., 21/03/2017 n. 7155).

Come più volte ribadito nelle sentenze, in tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dallâ??art. 1137 c.c., ai condomini assenti e dissenzienti, nella specie al condomino che abbia ricevuto una convocazione tardiva per lâ??assemblea, non Ã" subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dellâ??atto impugnato, essendo lâ??interesse ad agire, richiesto dallâ??art. 100 c.p.c., come condizione dellâ??azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dallâ??accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni (Cass. Sez. 2, 10/02/2010, n. 2999; Cass. Sez. 2, 23/03/2001, n. 4270; Cass. Sez. 2, 04/04/1997, n. 2912).

Non vi era perciò motivo di richiedere alla condomina B. di dimostrare quale motivo sostanziale avesse per lamentarsi del criterio di ripartizione delle spese seguito dalla Delib. 27 gennaio 2010: la denuncia di un vizio afferente il procedimento di convocazione attiene alla tutela della collegialità dellâ??assemblea, comportando unâ??alterazione nella formazione della relativa Delibera, senza che possa rilevare, per escludere lâ??annullabilità della stessa, il carattere non determinante del voto spettante al condomino non ritualmente convocato per il raggiungimento della maggioranza occorrente ai fini dellâ??approvazione della deliberazione.

IV. Il secondo motivo di ricorso Ã", infine, del pari inammissibile. Il ricorrente censura la decisione di secondo grado che non ha ritenuto ammissibile la produzione in appello di nuovi documenti, descritti in ricorso quali delibere assembleari approvate successivamente a quella oggetto di lite, senza che venga però indicato specificamente, come imposto dallâ??art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, quale contenuto avessero tali documenti. Eâ?? poi comunque evidente come non sia superato il vaglio di decisività di tali documenti che il ricorrente intendeva produrre davanti alla Corte dâ??appello, essendo essi dichiaratamente volti a dimostrare la carenza dellâ??interesse ad agire della condomina B., carenza già smentita nellâ??esame del

primo motivo di ricorso.

V. Il ricorso va perci $\tilde{A}^2$  dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell $\hat{a}$ ??ammontare liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento â?? ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater â?? da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per lâ??impugnazione, se dovuto.

## P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-*bis*, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 settembre 2020.

## Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: L'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale deve essere inviato ed anche ricevuto entro cinque giorni prima della data dell'adunanza poich $\tilde{A} \odot$  in base agli articoli 1136 del codice civile e 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dalla legge 220/2012, ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare Supporto Alla Lettura:

## **Condominio**

1. La natura giuridica del Condominio. Quella della natura giuridica del condominio A" una questione che ha fatto sorgere numerosi contrasti in dottrina e in giurisprudenza. La giurisprudenza di legittimit $\tilde{A}$  si  $\tilde{A}$ " pi $\tilde{A}^1$  volte espressa sostenendo che il condominio non pu $\tilde{A}^2$ considerarsi un soggetto giuridico distinto dai singoli condomini che lo compongono. Secondo la giurisprudenza di legittimitA, il condominio A" un ente di gestione sfornito di personalitA distinta da quella dei suoi partecipanti. In questo contesto dottrina e giurisprudenza hanno elaborato diverse teorie alle volte in contraddittorio tra loro. S'Ã" detto che il condominio Ã": a) un ente di gestione sprovvisto di personalitA giuridica e autonomia patrimoniale distinta da quella dei suoi partecipanti (Cass n. 7891/2000); b) un centro d'imputazione d'interessi distinto dai singoli partecipanti (Cass. 19 marzo 2009, n. 6665); c) una organizzazione pluralistica (Cass. SS.UU. n. 9148/08). La legge di riforma n. 220/2012 non ha preso posizione sul problema ma, come evidenziato dalle Sezioni unite della Suprema corte nella sentenza n. 19663/2014, ha introdotto una serie di disposizioni che sembrerebbero confermare la tendenza alla progressiva configurabilità â??di una sia pur attenuata personalità giuridicaâ?•. In merito si rimanda allâ??ammissione della pignorabilità da parte dei fornitori del conto corrente condominiale, nonostante il nuovo disposto dellâ??art. 63 disp. att. c.c. sulla responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni comuni. Ma con la sentenza n. 10934/2019, le medesime Sezioni unite hanno escluso che il condominio possa configurarsi come un autonomo soggetto di diritto. 2. Condominio consumatore Ã? utile ricordare che ai sensi dell'art. 3 del codice del consumo (d.lgs n. 206/2005), consumatore o utente A. â??la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivit\( \tilde{A} \) imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta\( \tilde{a} \)?• (art. 3 lett. a) Codice del consumo), mentre il professionista Ã" â??la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attivit $\tilde{A}$  imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario a? (art. 3 lett. c) Codice del consumo). Lâ??orientamento che si Ã" finora delineato, sia di merito che di legittimitÃ, ha valorizzato in via pressoché esclusiva lâ??assunto secondo il quale, essendo il condominio ente di gestione privo di personalitA giuridica, A«lâ??amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini, i quali devono essere considerati consumatori in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attivit\( \tilde{A} \) imprenditoriale o professionale\( \tilde{A} \) » (Cassazione, sentenze 10679/2015 e 452/2005). Di recente il tribunale di Milano, con ordinanza sospensiva del giudizio, ha rimesso alla Corte di Giustizia dellâ??Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: â??Se la nozione di consumatore quale accolta dalla direttiva 93/13/CEE osti alla qualificazione come consumatore di un soggetto (quale il condominio nellâ??ordinamento italiano) che non sia riconducibile alla nozione di â??persona fisicaâ?• e di â??persona giuridicaâ?, allorquando tale soggetto concluda un contratto per scopi estranei allage?attività professionale e versi in una situazione di inferiorità nei confronti del professionista sia quanto al potere di traltativa, sia quanto al potere di informazione â?/" (Trib. Milano, ord. 1 aprile 2019). La corte di Giustizia si Ã" propunciata affermato che il Condominio

Giurispedia.it